

N. R.G. 907/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Verbale telematico della causa n. R.G. 907/2014

tra

FALLIMENTO DI U.S. TRIESTINA CALCIO SPA

ATTRICE

contro

S.R.L.

CONVENUTA

Oggi **13 gennaio 2016** ad ore 12.24 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi:

per FALLIMENTO DI U.S. TRIESTINA CALCIO SPA l'avv.

S.R.L. l'avv.

E' presente il dott. Lorenzo Dall'Igna tirocinante *ex art.* 73 D.L. 69/2013.

Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.

L'avv. conclude come da foglio inviato telematicamente in data 12/01/2012.

L'avv. conclude come da comparsa di risposta ed in via istruttoria come da seconda e terza memoria 183 c. 6 c.p.c..

Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.



Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Verbale chiuso ad ore 13:24

Il Giudice

dott. Giorgio Bertola

IL CASO.it





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **907/2014** promossa da:

FALLIMENTO DI U.S. TRIESTINA CALCIO SPA (C.F. 00551780323), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv. CONSOLI MAURIZIO e CALORE ELENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.

ATTRICE

contro

S.R.L. (C.F. 02535550988), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. S

CONVENUTA

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies c.p.c.*

o s s e r v a

Il Fallimento attoreo ha citato in giudizio la società Srl alla quale aveva dato in concessione la gestione della pubblicità da svolgersi all'interno dello



stadio per il calcio di Trieste.

Deduceva l'attrice di avere un credito verso la convenuta per una somma non inferiore ad euro 117.316,80 Iva inclusa o la maggior somma di euro 141.322,80 Iva inclusa in ragione del rapporto contrattuale prodotto in atti.

Traeva la propria fonte di credito dai documenti 15 e 16 prodotti in atti da cui inferiva, unitamente ad una comunicazione del precedente legale rappresentante della società *in bonis*, l'esistenza del credito chiesto con il presente giudizio.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa, documentale, è stata inviata in decisione senza necessità di attività istruttoria orale.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Va in primo luogo osservato che, il titolo da cui il fallimento della società Triestina calcio Spa deduce il proprio credito, è il contratto prodotto in atti sub doc. 3.

Quel contratto non è stato disconosciuto dalla convenuta sicché esso è pienamente valido ed operante tra le parti anche se le due parti in causa ne danno letture difformi.

Va in particolare rilevato che il valore dell'attività di deposito svolta dall'attrice dell'impianto pubblicitario "rotor" su cui applicare i cartelloni pubblicitari viene quantificato in euro 15.000 + IVA, parimenti l'utilizzo del "rotor" ad opera dell'attrice di cui al punto 2.8 viene quantificato esattamente in euro 15.000 oltre IVA da pagarsi con la compensazione con la voce precedente per l'attività di deposito.

Il vero punto nevralgico del contendere è il significato del punto 5 del contratto.

La convenuta si era obbligata a corrispondere all'attrice *in bonis* il 60% di quanto incassato dall'attività di raccolta/gestione marketing pubblicitario e, limitatamente alla stagione 2009/2010, la somma di euro 150.000 oltre IVA.



Tale pattuizione, visto che il 60% del fatturato minimo concordato di euro 400.000 equivale ad un impegno di pagamento non inferiore ai 240.000 euro, sta evidentemente a significare la volontà delle parti di riconoscere uno sconto per il primo anno di attività in ragione dell'avviamento commerciale da garantire.

Dalla seconda stagione il corrispettivo minimo non poteva essere inferiore a 240.000 euro perché, in caso contrario, le parti avrebbero potuto risolvere o rinegoziare il rapporto giusta clausola 5.5.

Che le rendite sperate non fossero pari alle aspettative trasfuse nel contratto lo si evince dallo scambio di corrispondenza email nel quale la convenuta provò a rinegoziare i rapporti patrimoniali.

Il nuovo art. 5 del contratto modificato vedrebbe infatti scomparire il vincolo minimo di fatturato così evidenziando che quella clausola del punto 5.5 era evidentemente non più realizzabile.

Parte attrice ha dato atto che quella modifica contrattuale non era accettabile sicché rifiutò la modifica anche se la convenuta ha lamentato di non aver mai avuto un cenno di riscontro ufficiale ed in effetti in atti non si trovano risposte a quelle mail se non per prendere tempo per fornire una risposta (doc. 3 e 5 scritti da Ileana Cernaz).

Se quindi può dirsi che sia documentalmente provato in atti che il fatturato minimo di euro 400.000 non venne raggiunto già nel 2010 tanto che venne chiesta una modifica contrattuale, il rifiuto dell'attrice di apportare modifiche avrebbe dovuto, a termini di contratto, portare alla risoluzione del rapporto come espressamente pattuito al punto 5.5.

Così non avvenne.

Manca però in atti la prova di quale accordo sia stato raggiunto per regolare i rapporti economici visto che è pacifico che non venne raggiunta la soglia di euro 400.000 di fatturato altrimenti non avrebbero senso le richieste di modifica volte



ad alleggerire la posizione debitoria della convenuta.

L'attrice avrebbe voluto raggiungere la prova con un documento, la comunicazione inviata al Curatore dal precedente legale rappresentante dell'attrice, e con prova orale.

Il documento 17 prodotto non può ovviamente avere alcun valore probatorio perché consentirebbe altrimenti al legale rappresentante della società *in bonis* di auto-determinarsi il credito sulla base di una lettera priva di riscontro.

Non miglior sorte avrebbe avuto l'ammissione dei capitoli di prova dimessi visto che si voleva far testimoniare lo stesso soggetto.

Nella narrativa dell'atto introduttivo la parte attrice non ha riferito che tale tipologia di accordo sia mai avvenuto alla presenza di terzi soggetti sicché il tentativo di introdurre prove orali a supporto della linea difensiva appare essere tardivo poiché la parte, anche per il modo di indicare i testi non sui singoli capitoli ma in modo omnicomprendente, impedisce alla convenuta di introdurre testi a prova contraria sul singolo punto non sapendo quali sono i testi a prova diretta richiesti sui due capitoli destinati a provare il raggiungimento dell'accordo.

In assenza di alcuna prova sull'accordo modificativo o sul valore del fatturato della convenuta, manca qualsiasi elemento per accogliere le domande attoree che di fatto si fondano o su documenti contabili prodotti dalla stessa parte che se ne vuole avvalere piuttosto che sulla "testimonianza" della stessa parte attrice *in bonis*.

Le domande attoree vanno quindi rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito



anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali, ma solo dimesse le memorie istruttorie e della fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito delle comparse conclusionali.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domanda attoree perché infondate;
- 2) Condanna FALLIMENTO DI U.S. TRIESTINA CALCIO SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 8.705,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex DM 55/2014*;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 13 gennaio 2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

